### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

# COMUNICATO UFFICIALE N. 83/CGF (2010/2011)

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 69/CGF – RIUNIONE DELL'1 OTTOBRE 2010

### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dott. Marco Lipari, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; – Dott. Raimondo Catania Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PRATO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Seconda Divisione Giulianova/Prato, disputata il 12.9.2010.

La decisone contestata è motivata "perché propri sostenitori più volte durante la gara indirizzavano contro un assistente arbitrale frutta secca e numerosi sputi che lo raggiungevano ripetutamente alla schiena".

La società ricorrente, sostiene, in primo luogo, che mancherebbe la prova certa della riferibilità degli episodi in questione ai sostenitori della società Giulianova.

Questa asserzione, tuttavia non è idonea a contrastare la ricostruzione dei fatti fornita dal rapporto dell'Assistente Arbitro signor Quadrano Davide, che indica senza alcun dubbio la provenienza dei lanci di frutta secca e sputi dalla tribuna occupata dal "tifosi del Giulianova".

La documentazione fotografica esibita dalla società ricorrente non fornisce elementi adeguati per dimostrare che i fatti siano addebitabili ai sostenitori del Prato.

Anche la dichiarazione scritta resa dal signor Biagino Imbimbo, delegato alla sicurezza del Giulianova, risulta ininfluente ai fini dell'accertamento dei fatti, perché si limita a precisare che "un ridotto pubblico del Prato" era stato collocato nella zona "distinti est".

Resta confermata, quindi, l'ascrivibilità dei comportamenti in questione al pubblico sostenitore del Giulianova.

In secondo luogo, la società ricorrente contesta l'entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Anche questo ordine di censure è destituito di fondamento.

Infatti, la sanzione risulta pienamente congrua alle caratteristiche oggettive e dei comportamenti dei sostenitori del Giulianova, ripetuti più volte nel corso della gara.

Per dimostrare l'asserita sproporzione della sanzione irrogata, non vale la citazione di casi sostanzialmente diversi, inidonei, come tali, a rappresentare un oggettivo parametro di comparazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio s.r.l. di Giulianova (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000.00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/PAGANESE DEL 14.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro − 1<sup>^</sup> Divisione Salernitana/Paganese, veniva irrogata alla ricorrente l'ammenda di €4.000,00.

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione alla condotta osservata dalla società in relazione all'efficace adozione prima del fatto di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, i comportamenti contestati risultano dalla documentazione ufficiale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUMEZZANE/ALESSANDRIA DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Lumezzane A.C. S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1<sup>^</sup> Divisione Lumezzane/Alessandria, veniva accolto il reclamo proposto dalla società Alessandria e inflitta alla società Lumezzane la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La società appellante eccepiva l'*error in iudicando* del Giudice di primo grado che ha ritenuto insussistente l'obbligo di inviare il preannuncio di reclamo alla controparte in difformità da quanto espressamente previsto dall'art. 33, comma 5 e dall'art. 38, comma 1 C.G.S. Nel merito, ha ritenuto che il proprio calciatore Ferrari poteva essere regolarmente schierato avendo operato un salto di categoria con mutamento di status da dilettante (quale era al momento della squalifica) a quello attuale di professionista.

Resisteva al ricorso la società Alessandria, deducendo che l'art. 29, comma 8 lett. b) C.G.S. non prevede affatto l'invio del preannuncio di reclamo alla società controinteressata e che tale norma è da considerarsi speciale rispetto a quella generale dell'art. 33, comma 5 e così pure all'art. 38, comma 1 che, riferendosi alla decisione che si intende impugnare, non potrebbe mai applicarsi al reclamo dinanzi al Giudice Sportivo.

La società resistente confutava anche nel merito le argomentazioni proposte dalla ricorrente.

All'odierna udienza la difesa del Lumezzane depositava ulteriori deduzioni proprio per confutare l'asserita specialità del citato art. 29.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il preannuncio di reclamo non può che considerarsi una fase amministrativa in quanto ha l'esclusivo scopo di impedire l'omologazione del risultato; da esso non può quindi derivare alcun pregiudizio per eventuali controinteressati.

Solo con la proposizione del vero e proprio reclamo si introduce il giudizio e si instaura doverosamente il contraddittorio.

Quanto al merito, il disposto dell'art. 22, comma 6 C.G.S. non lascia adito a dubbi circa la necessità di scontare la squalifica anche in caso di cambio di categoria.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE E AMMENDA DI €1.500,00, INFLITTE AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/VIAREGGIO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato al signor Gaetano Auteri, allenatore della prima squadra della Nocerina S.r.l.., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive e l'ammenda di € 1.500,00, "per comportamento irriguardoso verso la terna arbitrale, durante il primo tempo di gara; allontanato, attendeva il rientro dell'arbitro nell'intervallo e dopo avergli impedito l'ingresso dello spogliatoio, gli rivolgeva frasi offensive; al termine della gara reiterava gli insulti con minacce (espulso, r.A. e A.A.)".

La società ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflitta, deducendo che la decisione del Giudice Sportivo non risulterebbe perfettamente congruente con il referto del Direttore di gara.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La misura della sanzione inflitta al signor Auteri è correlata, nella motivazione del Giudice Sportivo, alla descrizione dei tre episodi indicati nel rapporto redatto dall'arbitro.

Il secondo episodio è sinteticamente descritto, nel provvedimento sanzionatorio, con le parole "dopo avergli impedito l'ingresso dello spogliatoio", ingresso realizzato solo dopo l'intervento della forza pubblica .

Tuttavia, il referto del Direttore di gara viene, in parte, ridimensionato dalla stesso verbale delle forze dell'ordine nel quale non vi è traccia di tale intervento.

Tenendo conto di questa esatta ricostruzione dei fatti, la sanzione irrogata all'Auteri deve essere rideterminata in tre giornate di squalifica, ferma restando la sanzione dell'ammenda di €1.500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Auteri Gaetano a 3 giornate di gara effettive.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOCREMA/SALERNITANA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

La Salernitana Calcio 1919 ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata con Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010, emesso in conseguenza dei fatti verificatisi durante l'incontro della Salernitana con la Pergocrema, che la condanna all'ammenda di €5.000,00 "perché propri sostenitori in campo avverso, durante la gara, intonavano cori offensivi nei confronti del Ministro degli Interni".

Nel proprio ricorso, la Salernitana sostiene che vi sia stato un errore negli atti di gara sui quali si fonda la determinazione del fatto che ha indotto la sanzione. In particolare, nel ricorso si sostiene che i tifosi della Salernitana non avrebbero potuto affatto trovarsi nel settore "distinti" dello stadio,

giacché un provvedimento del Prefetto della Provincia di Cremona dispone che i biglietti per assistere alla partita siano venduti esclusivamente ai residenti della Regione Lombardia, eccezion fatta per coloro che hanno richiesto la tessera del tifoso. Che i sostenitori della Salernitana non abbiano richiesto la tessera è poi argomentato nel ricorso con espressioni poco chiare, probabilmente compromesse da omissioni di parole, che accennano a una "questione aperta" con la Lega Calcio. Tale questione risulta documentata solo da una lettera del Presidente della Lega Professionisti del 9.9.2010, nella quale si invita la Salernitana a dar corso ad adempimenti precedentemente indicati.

Secondo a quanto sostenuto in ricorso, inoltre, gli atti di gara non riportano elementi espressi atti a identificare l'appartenenza dei tifosi autori degli insulti al Ministro Maroni; dal che si fa derivare un meccanismo di natura presuntiva basato sull'assenza di precedenti analoghi a carico della Salernitana e della precedente sanzione irrogata alla Pergocrema per fatti della stessa indole con il Com. Uff. n. 15/DIV dello scorso 31 agosto. Dal che si potrebbe derivare che i tifosi in questione fossero sostenitori della squadra di casa e non della Salernitana.

La Corte di Giustizia Federale osserva innanzitutto che il ricorso non espone chiaramente le dinamiche che avrebbero reso impossibile ai tifosi della Salernitana l'acquisto di biglietti per la partita. Rileva che le relazioni del Commissario di campo e del Collaboratore della Procura Federale sono concordi nell'identificare un gruppo di una ventina di tifosi come sostenitori della Salernitana. Ritiene che in tali documenti non sia necessario esplicitare i mezzi con i quali si identifica l'appartenenza di una tifoseria, giacché non si dà il caso di tifosi che seguano la propria squadra in trasferta privi dei simboli che li identificano; e che questi tifosi sostengono attivamente la propria squadra con incoraggiamenti che consentono di identificarli senza dubbi né difficoltà. Il che rende impossibile per gli osservatori federali e la terna arbitrale confonderli con quelli dell'altra squadra.

D'altra parte, questa Corte ha in precedenza sanzionato comportamenti del tutto analoghi a quelli addebitati alla ricorrente con l'ammenda di € 1.500,00, e ritiene opportuno adottare una condotta conforme ai precedenti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce ad €1.500,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

#### Pubblicato in Roma il 28 ottobre 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete